

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6910 del 02/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA PORTAPUGLIA N. 2 PER L'ATTIVITÀ DI "CREMAZIONE". - DITTA OSIRIDE SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7167 del 01/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno due DICEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA PORTAPUGLIA N. 2 PER L'ATTIVITÀ DI "CREMAZIONE". - DITTA OSIRIDE SRL.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza in data 05/09/2025, trasmessa con nota prot. n. 147541 del 08/09/2025 e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 158505 in pari data – pratica Sinadoc 28610/2025 - dal procuratore della ditta OSIRIDE SRL (P.IVA 02471830352) con sede legale a Bologna (BO) in Via dell'Arcoveggio n. 74, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "cremazione" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Giuseppe Portapuglia n. 2, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) - DPR 59/2013- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) - DPR 59/2013- comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto

acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 163664 del 16/09/2025 ARPAE SAC Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 164835 del 18/09/2025 ARPAE SAC ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con nota prot. n.176391 del 06/10/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali relative al titolo "emissioni in atmosfera", per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC, con nota acquisita al prot. n. 181894 del 14/10/2025, la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 189277 del 24/10/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando agli Enti il differimento dei termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con l'istanza acquisita al prot. ARPAE n. 158505/2025, la ditta ha trasmesso la "Valutazione di Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 158905 del 26/09/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 170300 in pari data), con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006, nonché parere favorevole in ordine alla matrice "impatto acustico" con riferimento al comma 4 dell'art. 8 della Legge 447/1995;
- parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni dell'AUSL di Piacenza, nota prot. n. 152701 del 27/10/2025, (prot. ARPAE n. 190645 del 28/10/2025);
- relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza, prot. n. 196510 del 05/11/2025, con la quale è stato espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa OSIRIDE SRL (P.IVA 02471830352) con sede legale a Bologna (BO) in Via dell'Arcoveggio n. 74, relativamente all'attività di *"cremazione"* svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Giuseppe Portapuglia n. 2 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta OSIRIDE SRL (P.IVA 02471830352), relativamente all'attività di "cremazione" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Giuseppe Portapuglia n. 2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art .5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																				
Rif. prat. Sinadoc 28610-25 (Rif. attività n. 10 del 01/12/2025).																				
OSIRIDE SRL (C.F. 02471830352) - attività di cremazione - stabilimento sito in Comune di Piacenza via Portapuglia n. 2.																				
DESCRIZIONE																				
Con Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n. 1391 del 8.9.2011 era stato approvato il progetto per l'impianto di cremazione della ditta OSIRIDE srl da ubicarsi in Comune di Piacenza via Portapuglia. Tale atto comprende l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, avente durata di validità, pari a 15 anni (scadenza prevista 08/09/2026). Con istanza acquisita, tramite il SUAP del Comune di Piacenza, al prot. Arpae n.158505 del 8/9/2025, la ditta OSIRIDE srl ha avanzato istanza di AUA per l'attività di cremazione svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Portapuglia n. 2. Con tale domanda venivano richiesti i seguenti titoli ambientali: - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06; - comunicazione relativa all'impatto acustico. Le emissioni convogliate sono le seguenti: - A: linea cremazione; - B: camino di emergenza per linea cremazione; - C: frantumazione resti calcinati. L'impianto è stato progettato anche per erogare il servizio di cremazione di feretri con cassa interna in zinco derivante dalle attività di estumulazione di cadaveri prima dei 20 anni, periodo rispetto al quale si precisa che, prima del suo decorso, le bare NON possono essere aperte. In funzione di questo viene fornito all'utenza la possibilità di cremare il defunto senza aprire la cassa. Prima della cremazione sono rimosse dal feretro tutte le parti metalliche ed accessori esterni. La cremazione avviene ad una temperatura di circa 1000°C, a valle della camera di cremazione vi è la camera di post combustione che garantisce temperature minime di 850 °C. L'accensione dei bruciatori e l'ingresso di aria nelle due camere sono gestiti da computer per mantenere la combustione, le temperature e l'ossigeno nei valori previsti per i quali sono presenti sonde di misurazione. L'impianto prevede un sistema di iniezione dei reagenti a monte del filtro a maniche, finalizzato al dosaggio e all'iniezione nel flusso gassoso dei reagenti (miscela pronta all'uso di sodio bicarbonato e carboni attivi) necessari per neutralizzare gli inquinanti a componente acida e per adsorbire i metalli pesanti e le diossine. La tecnologia applicata consiste di un dispositivo che, oltre a stoccare il reagente, ne esegue il dosaggio e l'iniezione nel flusso gassoso (per aspirazione ottenuta con una gola Venturi posto a monte del filtro stesso). E' previsto un gruppo elettrogeno di emergenza rientrante nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, non soggetto ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06.																				
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																				
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">EMISSIONE N. A N. 1 LINEA DI CREMAZIONE SALME</th> <th style="text-align: right; padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Portata massima</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2350 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Durata massima giornaliera</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">24 h/g</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Durata massima annua</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">365 gg/anno</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Altezza minima</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">9,8 m</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Polveri</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">10 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">400 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">50 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Monossido di carbonio</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">200 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table>	EMISSIONE N. A N. 1 LINEA DI CREMAZIONE SALME		Portata massima	2350 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	24 h/g	Durata massima annua	365 gg/anno	Altezza minima	9,8 m	<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		Polveri	10 mg/Nm ³	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	400 mg/Nm ³	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³	Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³
EMISSIONE N. A N. 1 LINEA DI CREMAZIONE SALME																				
Portata massima	2350 Nm ³ /h																			
Durata massima giornaliera	24 h/g																			
Durata massima annua	365 gg/anno																			
Altezza minima	9,8 m																			
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>																				
Polveri	10 mg/Nm ³																			
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	400 mg/Nm ³																			
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³																			
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³																			

Composti organici volatili detratto il metano (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Acido Cloridrico, Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl)	30	mg/Nm ³
Acido Fluoridrico, fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF)	4	mg/Nm ³
metalli pesanti totali intesi come somma di Sb, As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V, Cd, Ti	0,5	mg/Nm ³
Mercurio	0,05	mg/Nm ³
Cadmio + Tallio	0,05	mg/Nm ³
Zinco	0,5	mg/Nm ³
PCDD+PCDF	0,0000001	mg/Nm ³
PCB-DL	0,0000001	mg/Nm ³
IPA	0,01	mg/Nm ³
di cui		
Benzo(a)pirene	0,001	mg/Nm ³

Il valore limite di portata è riferito ai gas secchi ed al tenore di ossigeno tal quale

I valori limite di concentrazione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari all'11%

EMISSIONE N. B N. CAMINO DI EMERGENZA

EMISSIONE N. C FRANTUMATORE AD ALTA VELOCITÀ

Portata massima	400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- 2) il camino B, relativo all'emergenza, può essere utilizzato solo durante le emergenze e fino al termine della combustione in corso. L'attività potrà riprendere normalmente solo una volta ripristinato il normale funzionamento della linea generante l'emissione A;
- 3) i giorni e la durata di attivazione del camino di emergenza B devono essere opportunamente registrata in formato digitale. In caso di attivazione devono essere annotate le relative cause. I dati rilevati devono essere conservati in formato digitale e tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 4) dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di cremazione devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi;
- 5) La camere di cremazione e la camera di post-combustione devono essere dotate di appositi sensori di rilevazione della temperatura;
- 6) deve essere effettuato il monitoraggio in continuo dell'ossigeno nello scarico gassoso, il controllo automatico dell'aria di combustione, il monitoraggio della temperatura nella camera di cremazione e in quella di post combustione; i dati rilevati devono essere conservati in formato digitale e tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 7) Gli impianti devono essere dotati di un sistema automatico per impedire l'introduzione delle salme in camera di combustione nei seguenti casi:
 - all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita;
 - qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita;

- 8) i camini di emissione A e C devono essere identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione e essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- 9) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 10) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 11) A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 12) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- 13) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 14) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂)**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Acido Cloridrico, Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl)**: UNI EN 1911:2010; UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);

- **Acido Fluoridrico (HF), Fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF):** ISO 15713:2006, UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);
 - **Composti Organici Volatili detratto il metano espressi come Carbonio Organico Totale (COT):** UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - **Diossine e Furani (PCDD+PCDF):** UNI EN 1948-1,2,3:2006;
 - **Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.):** UNI EN 14385:2004, ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;
 - **Mercurio Totale (Hg):** UNI EN 13211-1:2003, UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico);
 - **Policlorobifenili (PCB):** UNI EN 1948-4:2014;
 - **Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA):** ISO 11338-1 e 2:2003, Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35, DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35);
- 15) Per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti/parametri sopra riportati;
- 16) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 17) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 18) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 19) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora per tutti gli inquinanti con l'eccezione di PCDD+PCDF, PCB-DL ed IPA per i quali il campionamento dovrà avere una durata complessiva di 8 ore. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora o di 8 ore per PCDD+PCDF, PCB-DL ed IPA e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione;
- 20) i monitoraggi, che devono essere effettuati alle emissioni convogliate a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità di indicate;
- 21) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 22) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione

delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato
- 23) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 24) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 25) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (otto ore), indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 26) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale;
- 27) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell’Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 28) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell’attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l’interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l’obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all’Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all’Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell’impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall’ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Planimetria di riferimento acquisita al prot. Arpae n.158505 del 8/9/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.